

CIRCOLARE 21/2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE"

TERZO TRIMESTRE 2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a favore delle **imprese "non energivore"** il Legislatore ha previsto con L'art. 6 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", un credito d'imposta per la componente energetica anche per il **terzo trimestre 2022**.

Requisiti soggettivi

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al secondo trimestre 2019.

Calcolo del costo medio al kw/h componente energia elettrica

Sul punto in esame l'Agenzia delle Entrate specifica che per calcolare il costo medio per KW/H della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:

- l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interoperabilità;
- la commercializzazione;

ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto / indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. A tal fine va fatto riferimento alla **macrocategoria** indicata in fattura alla voce **"spesa per la materia energia"**.

Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale / non fiscale) conseguito dall'impresa a copertura totale / parziale della componente energetica

e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia elettrica).

Requisiti oggettivi

Il credito d'imposta è **pari al 15% delle spese sostenute (Art. 2 D.L. 50/2022)** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022)**.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l'impresa deve fare riferimento ai **consumi effettivi** indicati nelle fatture di congruaggio, limitatamente al terzo trimestre 2022

Utilizzo Del Credito D'imposta

Il beneficio in esame:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo 6970, anno di riferimento "2022")** a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione (di seguito esaminati) ed **entro il 31.12.2022**. Sul punto l'Agenzia delle Entrate conferma che l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità, avendo "natura agevolativa";
- non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- Il contributo non è soggetto al regime "de minimis" a seguito dell'abrogazione del comma 3-ter dell'art.2 del D.L. n. 50/2022 (convertito dalla legge n. 91/2022) ad opera dell'art. 26-bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

**LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI
E PER ASSISTervi NEL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*